

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

Legge regionale 27 febbraio 2024, n. 2

“Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni”.

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Modifiche agli articoli 1 e 2 della legge regionale 3/2010)

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è inserito il seguente:

“1 ter. Nell'esercizio delle azioni di cui al comma 1 bis, la Regione orienta le proprie scelte tenendo conto delle nuove povertà e delle situazioni emergenziali che nel corso del tempo si vengono a creare, al fine di venire incontro ai bisogni economico-sociali dei cittadini residenti nel territorio piemontese.”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente:

“c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disposte ai sensi delle vigenti norme in materia.”.

3. All'articolo 2, comma 5, lettera a), della legge regionale 3/2010 dopo le parole “di pregio storico” è inserita la seguente “, architettonico”.

4. Dopo la lettera c) del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 3/2010 è aggiunta la seguente:

“c bis) alloggi che gli enti proprietari intendono destinare alle forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio.”.

Art. 2.

(Modifiche agli articoli 3, 5, 8, 13, 17, 18 e 22 bis della legge regionale 3/2010)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente:

“a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);”.

2. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente periodo:

“ . Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;”.

3. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;”.
4. La lettera g) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente:
“g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;”.
5. All'articolo 3, comma 1, lettera i), della legge regionale 3/2010 dopo le parole “patrimonio mobiliare” sono inserite le seguenti “e mobiliare registrato”.
6. All'articolo 3, comma 3, della legge regionale 3/2010 le parole “alla data di approvazione del bando di concorso” sono sostituite dalle seguenti “alla data di pubblicazione del bando di concorso”.
7. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale 3/2010 le parole “per l'assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi” sono sostituite dalle seguenti “per l'assegnazione di un massimo del 30 per cento degli alloggi”.
8. Dopo la lettera t) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2010 sono aggiunte le seguenti:
“t bis) richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno quindici, venti o venticinque anni;
t ter) nuclei monogenitoriali con presenza di figli minori.”.
9. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente:
“4 bis. In caso di condanna dell'assegnatario a pena detentiva in carcere, l'ente gestore procede alla voltura della convenzione di locazione ad altro componente il nucleo, secondo l'ordine di cui al comma 1.”.
10. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 3/2010 è aggiunta la seguente:
“e bis) è oggetto di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 18.”.
11. All'articolo 17, comma 2, della legge regionale 3/2010 la parola “rescissione” è sostituita dalla parola “risoluzione”.
12. La rubrica dell'articolo 18 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente “(Risoluzione della convenzione e altri adempimenti dell'ente gestore)”.
13. All'articolo 18, comma 1, della legge regionale 3/2010 la parola “rescissa” è sostituita dalla seguente “risolta”.
14. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente:
“1 bis. In conseguenza della risoluzione della convenzione di locazione, il comune che ha disposto l'assegnazione procede al pronunciamento della decadenza.”.
15. All'articolo 22 bis, comma 6, della legge regionale 3/2010 le parole “non può essere superiore a euro 7.000,00” sono sostituite dalle seguenti “non può essere superiore a euro 10.000,00”.

Art. 3.

(Modifiche agli articoli 31, 34, 44 e inserimento dell'articolo 38 bis della legge regionale 3/2010)

1. All'articolo 31, comma 2, della legge regionale 3/2010 dopo le parole "del Consiglio regionale" sono inserite le seguenti "e comunque fino alla loro ricostituzione per la sola ordinaria amministrazione".

2. All'articolo 34, comma 1, della legge regionale 3/2010 dopo le parole "dalla Giunta regionale" sono inserite le seguenti "previo parere della commissione consiliare competente".

3. Dopo l'articolo 38 della legge regionale 3/2010 è aggiunto il seguente:

"Art. 38 bis. (Programmazione delle risorse in materia di edilizia sociale e procedure di utilizzo)

1. Gli enti gestori approvano, contestualmente al bilancio consuntivo, un prospetto analitico riepilogativo con l'ammontare delle risorse previste dall'articolo 19, comma 5 e delle risorse derivanti dalla alienazione di alloggi di edilizia sociale previste da normative statali o regionali in materia, da destinare alle finalità previste dalle rispettive norme.

2. Gli enti gestori, secondo le modalità e nei tempi previsti dalla Giunta regionale, approvano e trasmettono alla Regione il programma di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, sul quale le ATC acquisiscono il parere della conferenza dei sindaci, ai sensi dell'articolo 31 bis, comma 2.

3. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attività di programmazione di cui all'articolo 1, comma 1 bis, si esprime con apposita deliberazione in ordine ai programmi pervenuti dagli enti gestori del patrimonio relativi all'utilizzo delle risorse di cui al comma 2, nel rispetto delle finalità previste dalle specifiche norme di settore.

4. Gli enti gestori sono tenuti a rendicontare l'utilizzo delle risorse programmate secondo le modalità e nei tempi previsti dalla Giunta regionale."

4. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 44 della legge regionale 3/2010 è sostituita dalla seguente:

"c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'ATC."

Art. 4.

(Fondo straordinario conguagli utenze)

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, sostiene gli inquilini a basso reddito assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica presso le agenzie territoriali per la casa del Piemonte ai fini del pagamento dei conguagli pluriennali delle utenze mediante l'istituzione di un fondo straordinario.

2. La Giunta regionale, con apposito regolamento, definisce le categorie di beneficiari nonché le modalità di ripartizione e funzionamento del fondo straordinario conguagli di cui al comma 1.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. I requisiti di accesso all'edilizia sociale introdotti dall'articolo 2 della presente legge si applicano a tutte le assegnazioni che i comuni effettuano dopo la sua entrata in vigore, sia a seguito di graduatoria, sia al di fuori delle graduatorie ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 3/2010.

Art. 6.

(Norma finanziaria)

1. In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 4, quantificati in euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2024, 2025 e 2026, si fa fronte mediante incremento di risorse di pari importo da stanziare all'interno della missione 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12.06 (Interventi per il diritto alla casa), titolo 1 (Spese correnti) e contestuale riduzione di risorse di medesimo importo già presenti nella missione 20 (Fondi e accantonamenti), programma 20.03 (Altri fondi), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

2. Per gli anni successivi al 2026, agli oneri di cui alla presente legge si fa fronte con le risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili

e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2024-2026.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 27 febbraio 2024

Alberto Cirio

Disegno di legge n. 130

"Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e ulteriori disposizioni"

- Presentato dalla Giunta regionale il 2 febbraio 2021.
- Assegnato in sede referente alla II Commissione permanente il 2 febbraio 2021.
- Richiamato in Aula il 16 gennaio 2024.
- Approvato in Aula il 20 febbraio 2024, con emendamenti sul testo, con 24 voti favorevoli, 15 voti contrari.

NOTE DDL 130

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo vigente dell'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 1. (Finalità ed oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione e dell'articolo 10 dello Statuto, la Regione Piemonte riconosce e promuove il diritto all'abitazione mediante politiche territoriali e abitative tese ad assicurare il fabbisogno delle famiglie e delle persone meno abbienti e di particolari categorie sociali.

1 bis. La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare, amministrativa, di programmazione, di indirizzo e di coordinamento finalizzata alla promozione dell'edilizia sociale, nonché di controllo ai sensi della presente legge, disciplinante anche il riordino degli enti operanti nel settore.

1 ter. Nell'esercizio delle azioni di cui al comma 1 bis, la Regione orienta le proprie scelte tenendo conto delle nuove povertà e delle situazioni emergenziali che nel corso del tempo si vengono a creare, al fine di venire incontro ai bisogni economico-sociali dei cittadini residenti nel territorio piemontese.

2. La presente legge disciplina il sistema dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia sociale attraverso:

- a) l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi e di calcolo del relativo canone di locazione;
- b) l'ordinamento degli enti operanti in materia;
- c) la definizione dei criteri per l'alienazione degli alloggi.”.

- Il testo vigente dell'articolo 2 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 2. (Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale)

1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:

- a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
- b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell'edilizia sociale;
- c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.
- c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata disposte ai sensi delle vigenti norme in materia;

2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25, dell'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell'articolo 4 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.

3. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge gli alloggi:

- a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
 - b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
 - c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
 - d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).
4. Sono altresì esclusi dall'applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sociale.

5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall'applicazione della presente legge, nell'ambito delle seguenti tipologie:

- a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico, architettonico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell'edilizia sociale;
- b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
- c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l'accesso all'edilizia sociale.
- c bis) alloggi che gli enti proprietari intendono destinare alle forze dell'ordine per il raggiungimento di specifiche finalità atte a garantire la sicurezza e il presidio sul territorio.”.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 3 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
 “Art. 3. (Requisiti per l'assegnazione)

1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale sono i seguenti:

- a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione europea è ammesso se regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione e svolge una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ai sensi del comma 6 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), o è titolare di protezione internazionale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);
 - b) avere la residenza anagrafica o l'attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all'interno dell'ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all'AIRE. Il richiedente deve, comunque, essere residente o prestare attività lavorativa in uno dei Comuni dell'ambito territoriale alla data di pubblicazione del bando;
 - c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1976 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), o all'estero nello Stato di nazionalità. E' fatta salva la titolarità di diritti reali su alloggio inagibile in base alla certificazione rilasciata dal comune oppure sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal giudice dell'esecuzione ovvero assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell'unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente;
 - d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;
 - e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
 - f) non avere ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione;
 - g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di edilizia sociale e non esserlo stato nei dieci anni precedenti;
 - h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
 - i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e di un patrimonio mobiliare e immobiliare registrato non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.
2. In sede di programmazione delle risorse di edilizia sociale possono essere stabiliti ulteriori requisiti in riferimento a finanziamenti destinati a particolari categorie di cittadini.
3. Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di pubblicazione del bando di concorso, i requisiti di cui al comma 1, fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b) da possedersi da parte del solo richiedente.
4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonché successivamente alla stessa, fatti salvi:
- a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;
 - b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarità di diritto di

proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.

5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell'alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2.”.

- Il testo vigente dell'articolo 5 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 5. (Procedure per l'assegnazione degli alloggi)

1. L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali.

2. Ai fini dell'emissione dei bandi di concorso e dell'assegnazione degli alloggi, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con gli altri ambiti relativi alle politiche di welfare abitativo e socio-sanitario e alle politiche attive del lavoro.

3. Il bando di concorso è emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di cui al comma 9 con riferimento alla popolazione residente.

4. Il bando di concorso può prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio, unione civile o convivenza di fatto da non più di due anni, anziani, invalidi, nuclei monogenitoriali con prole, per l'assegnazione di un massimo del 30 per cento degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria.

5. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l'emissione del successivo bando di concorso il comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l'inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell'aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell'ultimo bando di concorso.

6. La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria, come aggiornata ai sensi del comma 5.

7. In assenza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il comune può effettuare l'assegnazione attingendo dalle graduatorie formate su bandi di concorso emessi da altri comuni del medesimo ambito territoriale.

8. Se il comune non provvede all'emissione del bando di concorso secondo quanto previsto dal regolamento, l'aliquota massima di assegnazioni effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell'articolo 10, è ridotta del 50 per cento fino all'emissione del nuovo bando di concorso.

9. La Giunta regionale con il regolamento del bando di concorso e della graduatoria, da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) le forme di pubblicità, con riferimento alle modalità ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l'informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all'estero;

b) i contenuti del bando di concorso, con riferimento all'ambito territoriale di competenza, ai requisiti per la partecipazione, alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande;

c) le modalità di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti all'approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi.

10. L'emissione dei bandi di concorso e le funzioni esecutive concernenti l'assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), con rimborso dei costi sostenuti.”.

- Il testo vigente dell'articolo 8 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Punteggi da attribuire ai richiedenti)

1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:

a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili;

b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;

c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL);

d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l'unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico

con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l'immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell'unità immobiliare:

1) elementi propri dell'unità immobiliare:

- 1.1) pavimenti;
- 1.2) pareti e soffitti;
- 1.3) infissi;
- 1.4) impianto elettrico;
- 1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
- 1.6) impianto di riscaldamento;

2) elementi comuni:

- 2.1) accessi, scale e ascensore;
- 2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;

e) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio privo di servizio igienico completo o provvisto di servizio igienico esterno all'abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;

f) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni;

g) richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unità;

h) richiedenti con ISEE di entità inferiore, rispettivamente, al 30, al 50 ed al 70 per cento del limite di accesso;

i) richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio:

1) in quanto fruitori di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;

2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando di concorso;

3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;

4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;

4 bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità;

l) richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia quali coniugi o parti dell'unione civile o conviventi di fatto, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;

m) richiedenti che contraggono matrimonio, unione civile o conviventi di fatto entro la data di scadenza del bando di concorso o che l'hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;

n) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti invalidi con grado di invalidità almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell'età, anche in relazione all'anzianità ed alla presenza di barriere architettoniche;

o) cittadini italiani emigrati all'estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza;

p) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa e stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato;

q) nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone;

r) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale;

s) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;

t) coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti, ovvero figlio di appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge o parte dell'unione civile o convivente di fatto superstiti o figlio di caduti sul lavoro.

t bis) richiedenti che risiedono o hanno risieduto in via continuativa nel territorio regionale da o per almeno 15, 20 o 25 anni;

t ter) nuclei monogenitoriali con presenza di figli minori.”.

- Il testo vigente dell'articolo 13 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 13. (Successione nella domanda e nell'assegnazione)

1. In caso di decesso del richiedente o dell'assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell'assegnazione, nell'ordine, il coniuge, i figli, la parte dell'unione civile, il convivente di fatto, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali, gli affini e gli altri componenti del nucleo come definito all'articolo 4, comma 1.

2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, dell'unione civile o della convivenza normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla decisione del giudice od alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale. In caso di cessazione della convivenza non normata da contratto, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura della convenzione di locazione uniformandosi alla volontà delle parti o, in difetto di accordo, in

favore del convivente affidatario della prole o, in assenza di prole, in favore del soggetto con situazione economica più sfavorevole.

3. Se l'assegnatario, titolare della convenzione di locazione da almeno cinque anni, chiede la risoluzione della stessa per il trasferimento della residenza in altra abitazione o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura, i componenti del nucleo richiedente possono subentrare nella convenzione secondo l'ordine indicato al comma 1. Il subentrante, purché risulti anagraficamente residente nell'alloggio da almeno tre anni, presenta domanda di voltura della convenzione di locazione nei sessanta giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario.

4. Nei casi previsti ai commi 1 e 2, l'ente gestore verifica, al momento della successione nell'assegnazione, che il subentrante e gli altri componenti del nucleo richiedente siano in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Nel caso previsto al comma 3, l'ente gestore verifica, al momento della richiesta di voltura della convenzione di locazione, che siano congiuntamente in possesso dei requisiti per la permanenza nell'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale chi si trasferisce, chi subentra e gli altri componenti del nucleo richiedente.

4 bis. In caso di condanna dell'assegnatario a pena detentiva in carcere, l'ente gestore procede alla voltura della convenzione di locazione ad altro componente il nucleo, secondo l'ordine di cui al comma 1.”.

- Il testo vigente dell'articolo 17 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 17. (Decadenza)

1. L'assegnatario decade dal titolo a mantenere l'alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della convenzione di locazione:

a) non occupa l'alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento;

b) perde uno o più dei requisiti di cui all'articolo 3, fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), nei limiti indicati nel regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

c) trasferisce volontariamente altrove la residenza o abbandona volontariamente l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell'ente gestore;

d) si rende moroso, salvo che la morosità sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 19, comma 2;

e) non produce, nonostante apposita diffida, la documentazione richiesta per il censimento di cui all'articolo 3, comma 5, salvo che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell'assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause.

e bis) è oggetto di risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 18.

2. Il comune, su segnalazione dell'ente gestore e previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera b), dispone la decadenza di cui al comma 1 che comporta la risoluzione della convenzione di locazione.

3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell'inquilinato, con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di pronunciamento della decadenza.”.

- Il testo vigente dell'articolo 18 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 18. (Risoluzione della convenzione ed altri adempimenti dell'ente gestore)

1. La convenzione di locazione è risolta se l'assegnatario:

a) cede, in tutto o in parte, l'alloggio a terzi o ne muta la destinazione d'uso;

b) apporta modificazioni all'alloggio non autorizzate dall'ente gestore, ai locali accessori, agli impianti od apporta innovazioni arbitrarie in locali o spazi di uso comune o danneggia in qualsiasi modo l'immobile o le parti comuni dell'edificio, o ne impedisce l'utilizzazione prevista;

c) adotta comportamenti penalmente perseguibili, viola gravemente e ripetutamente le norme di civile convivenza contenute nelle regolamentazioni disciplinanti l'uso degli alloggi.

1 bis). In conseguenza della risoluzione della convenzione di locazione, il Comune che ha disposto l'assegnazione procede al pronunciamento della decadenza.

2. L'ente gestore, ai sensi dell'articolo 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), dispone con proprio provvedimento:

a) l'ingresso nell'alloggio e l'esecuzione coattiva di interventi di messa in sicurezza, di messa a norma, di esecuzione di ordinanze amministrative o, comunque, necessari ad evitare o eliminare pericoli o danni a persone e cose, se l'assegnatario e gli altri occupanti l'alloggio non ne consentono l'esecuzione;

b) il rilascio dell'alloggio da parte di coloro che lo occupano senza titolo. Se necessario, l'ente gestore provvede, in via di autotutela, al recupero coattivo dell'alloggio occupato. Il provvedimento di rilascio costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 474 del codice di procedura civile.”.

- Il testo vigente dell'articolo 22 bis della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 22 bis. (Autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione)

1. Gli interventi di autorecupero degli alloggi da parte degli assegnatari sono finalizzati ad incentivare la partecipazione diretta degli inquilini alla gestione e al mantenimento in efficienza del patrimonio di edilizia sociale, nonché al miglioramento della qualità dell'abitare.
2. Gli enti proprietari o gestori predispongono l'elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili per renderlo prontamente disponibile per l'assegnazione, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.
3. Gli alloggi di cui al comma 2 sono assegnati ai soggetti collocati in graduatoria a condizione che l'assegnatario, in accordo con l'ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi di cui al comma 6 indispensabili per rendere l'alloggio prontamente disponibile per l'assegnazione.
4. Gli alloggi individuati ai sensi del comma 2 sono proposti per l'assegnazione ad uno dei soggetti collocati in graduatoria per essere oggetto di autorecupero. Decorso quaranta giorni senza che sia stato individuato l'assegnatario, i lavori sono realizzati dall'ente proprietario o gestore nell'ambito dei programmi di manutenzione del patrimonio edilizio.
5. Gli interventi di auto recupero di cui al comma 6 possono riguardare anche gli alloggi regolarmente occupati ed essere realizzati dagli assegnatari medesimi. Gli enti proprietari o gestori individuano per ciascun alloggio gli interventi indispensabili, stimano i relativi costi e i tempi di esecuzione delle opere.
6. Gli interventi realizzabili tramite l'autorecupero sono quelli di manutenzione ordinaria definiti dall' articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e quelli che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del d.p.r. 380/2001, rientrano nell'attività edilizia libera. Se sono realizzati modesti interventi per integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti nell'alloggio, qualora previsto dalla normativa vigente in materia, deve essere acquisita la dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell' articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005 , recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici). Sono inoltre ammissibili le opere interne finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. L'ammontare complessivo del costo riconoscibile non può essere superiore ad euro 10.000,00, compresi gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa.
7. I costi sostenuti dall'assegnatario per la realizzazione dei lavori sono documentati tramite la presentazione di fatture fiscali emesse ai sensi di legge.
8. Ad avvenuta ultimazione dei lavori, l'assegnatario trasmette all'ente proprietario o gestore la documentazione attestante i costi sostenuti e la dichiarazione di conformità, qualora prevista dalla normativa vigente per l'intervento effettuato. L'ente proprietario o gestore controlla che i lavori siano eseguiti a regola d'arte, nei tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati. A seguito del controllo sono riconosciuti all'assegnatario i costi sostenuti sia mediante detrazioni sul canone di locazione sia attraverso la restituzione dell'importo anticipato.”.

Note all'articolo 3

- Il testo vigente dell'articolo 31 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 31. (Organi delle ATC)
1. Sono organi delle ATC il presidente, il consiglio di amministrazione e il revisore legale.
 2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio regionale e comunque fino alla loro ricostituzione per la sola ordinaria amministrazione e per la nomina sono soggetti alla normativa regionale vigente in materia.
 3. Il consiglio di amministrazione della ATC del Piemonte centrale è composto da tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze. I consigli di amministrazione della ATC del Piemonte nord e della ATC del Piemonte sud sono composti ciascuno da cinque membri nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza delle minoranze.
 4. La Giunta regionale nomina il presidente e il vice presidente tra i membri di cui al comma 3.
 5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando sono nominati il presidente e il vice presidente.
 6. I consiglieri di amministrazione delle ATC sono scelti tra soggetti qualificati in materia di edilizia sociale o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi, sia pubblici che privati che svolgano o abbiano svolto attività analoghe o correlate a quella svolta dalle agenzie.
 7. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
 8. Il consiglio di amministrazione è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni della attività e della operatività dell'Agenzia. Entro trenta giorni la Giunta regionale presenta tale relazione alla commissione consiliare competente.
 9. Il revisore legale dell'ATC è nominato dal Consiglio regionale, che provvede anche alla nomina di un revisore supplente, entrambi scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

10. Al revisore legale si applica la disciplina prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto compatibile; rimane in carica per lo stesso periodo dell'organo che lo ha nominato e comunque fino alla nomina del nuovo revisore.”.

- Il testo vigente dell'articolo 34 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 34 (Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC)

1. Il trattamento economico del presidente, del vicepresidente, del direttore generale, dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle ATC è stabilito dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente.

- Il testo vigente dell'articolo 44 della legge regionale 3/2010, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 44. (Commissione utenza)

1. Presso ciascuna ATC è costituita una commissione utenza, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti degli assegnatari.

2. La commissione utenza dura in carica per lo stesso periodo del consiglio di amministrazione ed è costituita da:

a) il presidente dell'ATC, con facoltà di delega al vicepresidente dell'ATC o ad altro membro del consiglio di amministrazione;

b) il direttore generale dell'ATC, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ATC;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli assegnatari più rappresentative nell'ambito territoriale di competenza dell'ATC.

3. La commissione utenza favorisce l'informazione, il corretto e trasparente rapporto di relazione tra le parti e garantisce la rappresentanza degli assegnatari nella gestione del patrimonio di edilizia sociale.

4. L'ATC stabilisce con regolamento le modalità di funzionamento della commissione utenza.

5. La partecipazione alle sedute della commissione utenza non dà diritto a compensi, nè a rimborso delle spese.”.

Note all'articolo 5

- Il testo vigente dell'articolo 10 della legge regionale 3/2010 è il seguente:

“Art. 10 (Riserve)

1. I comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5. I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

2. Per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva ai sensi del comma 1 devono comunque sussistere i requisiti prescritti all'articolo 3.

3. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggio di edilizia sociale divenuto inutilizzabile, i requisiti richiesti sono quelli di permanenza.

4. La Commissione di cui all'articolo 7, previa verifica dei comuni interessati, accerta i requisiti.

5. In presenza di situazioni di emergenza abitativa per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dal comune, quest'ultimo procede, anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, purchè nell'ambito della quota di riserva di cui al comma 1, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di due anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'ente gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine.

6. In caso di calamità naturale, riconosciuta e dichiarata nelle forme di legge, il comune può utilizzare, ai sensi del comma 5, alloggi di edilizia sociale per la sistemazione di nuclei familiari che, a seguito della calamità stessa, non possono risiedere nell'abitazione a qualsiasi titolo condotta, anche in deroga all'aliquota massima prevista dal comma 1.”.

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è il seguente:

“Art. 38. (Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria)

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio.

2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale

può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.”.